



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale
Servizio IV

Prot.n. 17375

Roma, 26 aprile 2012

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
Ispettorato per la funzione pubblica
Piazza Santa Apollonia, 14
00153 ROMA

Al Procuratore della Repubblica di Roma
Piazzale Clodio
00195 ROMA

Al Procuratore Generale della Corte dei
Conti
Via Baiamonti, 25
00195 ROMA

Al Procuratore Regionale della Corte dei
Conti Lazio
Via Baiamonti, 25
00195 ROMA

All'Avvocatura Generale dello Stato
Via dei Portoghesi, 12
ROMA

e, per conoscenza:

Al Ministro per i beni e le attività culturali
Prof. Lorenzo Ornaghi
SEDE

Al Sottosegretario di Stato
Arch. Roberto Cecchi
SEDE

Al Capo di Gabinetto
Dott. Salvatore Nastasi

Al Capo dell'Ufficio Legislativo
Cons. Paolo Carpentieri
SEDE



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale
Servizio IV

Al Segretario Generale
Arch. Antonia Pasqua Recchia
SEDE

Alle OO.SS. MIBAC

LORO SEDI

Prot. n. 17375
Class. 16.01.19/5

OGGETTO: Passaggio B/C1. Ricorso al TAR Lazio proposto da CORRIAS Rodolfo + altri c/ Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Sentenza del TAR Lazio, Sezione II *quater*, n. 1383/2011.

Con riferimento alla nota inviata in data 3 febbraio 2012 da alcuni dipendenti di ruolo del Mibac, in merito alla procedura di riqualificazione in oggetto indicata, si rappresenta quanto segue.

Con decreto direttoriale del 24 luglio 2007, pubblicato con circolare 183/07 (All.1), questa Amministrazione, in linea con l'Accordo Amministrazione/OO.SS. del 13 luglio 2007 e con l'articolo 15 del CCNL 1998/2001, ha indetto una procedura di selezione per il passaggio dall'area B alla posizione economica C1, per vari profili professionali.

Il decreto direttoriale 24 luglio 2007, pubblicato con circolare n.183/2007, prevedeva come requisito di partecipazione una "anzianità minima nelle seguenti posizioni economiche dell'area B, con riferimento alla relativa decorrenza giuridica:

- Nove anni nella posizione economica B1;
- Sette anni nella posizione economica B2;
- Cinque anni nella posizione economica B3.

Il requisito dell'anzianità, ai fini dell'ammissione alla selezione in argomento, è stato oggetto di numerose controversie instaurata dal personale dipendente.

Infatti, a seguito dell'esclusione dalla procedura de quo per mancanza del requisito minimo di anzianità richiesta dal bando di selezione, i candidati esclusi hanno proposto



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

*Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale
Servizio IV*

ricorso ai TAR competenti, ottenendo una pronuncia di merito oppure una pronuncia cautelare favorevole.

Ciò stante, considerato che le controversie instaurate dinanzi alla magistratura amministrativa e decise nella fase di merito oppure in fase cautelare si sono concluse nella maggior parte dei casi sfavorevolmente per l'Amministrazione con il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nell'intera area B - invece che nelle singole posizioni economiche B1, B2 e B3 come requisito idoneo ai fini dell'ammissione alla procedura in oggetto (come inizialmente richiesto dal bando del 2007 - Circ.183/2007) - sulla base di un Accordo con le OO.SS., con circolare n. 207 del 21 luglio 2009 (All.2), questa Amministrazione ha riaperto i termini per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura per il passaggio dall'area B alla posizione economica C1 ed ha pubblicato i bandi integrativi relativamente alle professionalità di Archivista di Stato, Bibliotecario, Esperto in Comunicazione e Informazione, Funzionario Amministrativo ed Economico Finanziario, Informatico, Restauratore Conservatore e Capo tecnico, prevedendo come requisito l'anzianità d'area complessiva di nove anni.

Con ricorso al TAR Lazio proposto ad istanza di CORRIAS Rodolfo + altri, è stata impugnata la circolare n. 207/2009, sulla base dei seguenti motivi:

- la modifica del requisito dell'anzianità (nove anni complessivi di anzianità, unica ed indifferenziata, nell'ambito dell'area B, oltre al possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, anziché un'anzianità differenziata rispetto alle diverse posizioni economiche ricomprese nell'area B come inizialmente previsto nei bandi 2007) tenderebbe a privilegiare l'anzianità di servizio tout court, a pregiudizio dell'esperienza professionale acquisita;
- elusione del principio sancito nel richiamato accordo del 13 luglio 2007, che riconosce, nelle progressioni verticali, la prevalenza dell'inquadramento del personale proveniente dalla posizione economica immediatamente inferiore;
- computo, ai fini del calcolo dell'anzianità, anche dei periodi prestati fuori ruolo ovvero anteriormente alla data di assunzione ai sensi della legge 236/1993;



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale
Servizio IV

- violazione del divieto di estensione del giudicato di cui all'art. 1, comma 132, della legge n. 311/2004, prorogato dall'art. 41, comma 6, del decreto-legge n. 207/2008.

Con ordinanza n. 1872/2010, il Consiglio di Stato ha riformato l'ordinanza del TAR Lazio – Roma n. 05951/2009, di rigetto della domanda cautelare proposta dai ricorrenti, accogliendo l'appello proposto dai ricorrenti medesimi, e sospendendo per l'effetto i bandi integrativi della procedura in esame emessi nel 2009; la decisione si fondava esclusivamente sulla sussistenza del *fumus boni iuris*, in relazione al “*malgoverno del principio del divieto dell'estensione del giudicato di cui all'art. 41, comma 6, del decreto-legge n. 207/2008*”.

Successivamente, con sentenza n.1383/2011 (all.3) il Tar del Lazio (Sezione Seconda Quater), si è pronunciato nel merito nella causa CORRIAS + altri c/MIBAC, relativamente alla questione dell'anzianità di servizio utile ai fini della partecipazione alla procedura per il passaggio dall'area B alla posizione economica C1, bandita da questa Amministrazione con circolare n.183/2007.

La sentenza n. 1383/2011 dell'11 gennaio 2011 del TAR del Lazio (Sezione Seconda Quater), ha pertanto annullato i bandi integrativi di riapertura dei termini per la presentazione delle domande, pubblicati con Circolare n.207 del 21 luglio 2009 “nella parte in cui estendono anche a soggetti che non abbiano presentato ricorso e che non abbiano ottenuto una pronuncia giurisdizionale favorevole la possibilità di presentare la domanda relativa alla selezione per il passaggio dall'Area B alla posizione economica C1”.

Si fa presente che la citata sentenza n.1383/2011 fa riferimento genericamente ad una pronuncia giurisdizionale, riferendosi, quindi, indistintamente, ad un provvedimento che abbia la forma giuridica di un decreto, di un'ordinanza o di una sentenza, senza peraltro specificare se la medesima pronuncia fosse stata emessa in sede cautelare o di merito.

Questo aspetto è stato, peraltro, chiaramente evidenziato dalla stessa Avvocatura Generale dello Stato che nel proprio parere prot.n. 164404 del 16 maggio 2011 (all.4) ha avuto modo di affermare che “*la corretta esecuzione della decisione (del Tar del Lazio n. 1383/2011) implica la partecipazione alla procedura (..) dei soli candidati che abbiano*



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale
Servizio IV

proposto ricorso avverso il provvedimento di esclusione della procedura originariamente instaurata ottenendo la riammissione alla procedura attraverso un pronunciamento favorevole del Giudice”; e che “la pronuncia favorevole che costituisce presupposto per la riammissione alla procedura sulla base del nuovo computo dell’anzianità (..) può essere costituita anche da un’ordinanza cautelare favorevole, oltre che da una decisione di merito, ferma restando la necessità di rivederne la posizione all’esito del giudizio di merito”.

Nel citato parere l’Avvocatura Generale dello Stato ha fatto, altresì, presente che “la situazione è tuttora in evoluzione e suscettibile di mutamento in caso di appello interposto dai controinteressati nel ricorso Corrias ed altri ovvero dalle parti soccombenti nella vertenza Ono Ottavio ed altri, le relative decisioni non essendo passate ancora in giudicato”.

Fino a tale momento è stata dunque rimessa alla valutazione di questa Amministrazione la “possibilità di mantenere ferma la partecipazione al concorso anche da parte di coloro che, in esecuzione della decisione n.1383 del 2011, non avrebbero dovuto beneficiare della riapertura del bando per non aver previamente presentato ricorso in sede giurisdizionale, sia pure con riserva e fino all’effettivo passaggio in giudicato della sentenza stessa”.

Al riguardo, questa Direzione generale, alla luce del parere espresso dall’Avvocatura Generale dello Stato con nota prot.n. 164404 del 16 maggio 2011 ed acquisito il parere dell’Ufficio Legislativo di questo Ministero con nota del 27 maggio 2011 prot. n.10213, ha avviato rilevato l’opportunità di ottenere un pronunciamento definitivo da parte del Consiglio di Stato, in riferimento alla corretta applicazione del principio del divieto di estensione degli effetti del giudicato.

Infatti, il divieto di estensione del giudicato dovrebbe trovare applicazione con riguardo a rapporti giuridici già definiti e a procedimenti già conclusi e non anche nel caso di procedimenti ancora in corso, come quello in argomento, laddove dovrebbe ritenersi legittima la facoltà discrezionale dell’Amministrazione di riesercizio della funzione amministrativa posta in essere in autotutela per superiori interessi di giustizia sostanziale nonché di parità di trattamento dei soggetti coinvolti nel procedimento.

Per tale ragione, risultando ancora possibile appellare le sentenze del TAR del Lazio n. 1383/2011, questa Direzione generale ha chiesto all’Avvocatura Generale dello Stato di interporre appello avverso la citata sentenza n. 1383/2011 (al riguardo, si evidenzia che



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

*Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale
Servizio IV*

l'udienza di merito innanzi al Consiglio di Stato si è svolta in data 10 gennaio 2012 e che al momento la sentenza non è stata ancora pubblicata).

Ciò stante, dopo aver effettuato una necessaria attività ricognitiva con le Direzioni regionali e le Commissioni d'esame, questa Amministrazione - con le circolari n.210/2011, n.315/2011, la nota prot. n. 22420/2011 e da ultimo con la circolare n. 369/2011 (all.5) - ha inteso, dunque, dare attuazione alla sentenza cd. Corrias, limitatamente all'ammissione all'esame orale "con riserva" dei candidati che abbiano ottenuto una pronuncia favorevole a seguito di ricorso all'A.G.A. o di ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Viceversa, è stato chiaramente evidenziato all'interno delle predette circolari la circostanza che la posizione dei candidati "riammessi" alla procedura in ragione della circolare n.207/2009 (in parte "censurata" dal Tar Lazio con la sentenza n.1383/2011) e in particolare coloro che hanno presentato domanda nel 2007 e non hanno impugnato il bando o il provvedimento di esclusione e coloro che hanno presentato domanda per la prima volta nel 2009 - è strettamente connessa all'esito positivo dell'appello proposto dall'Amministrazione avverso la sentenza n.1383/2011.

Ciò stante, alla luce di quanto sopra esposto e delle circolari emanate dal maggio 2011 al settembre 2011, si può certamente affermare che l'Amministrazione ha dato esecuzione alla sentenza del TAR Lazio n.1383/2011.

Nel frattempo, con ordinanza n.5237/2011 (All.6), il Consiglio di Stato ha sospeso l'esecutività della sentenza n. 1383/2011.

Infatti, se da un lato questa Amministrazione, al fine di avere un pronunciamento conclusivo del procedimento contenzioso in argomento ha appellato la sentenza n. 1383/2011 del Tar del Lazio; dall'altro, con le predette circolari, questa Amministrazione ha fornito alle Commissioni d'esame e alle Direzioni regionali istruzioni dettagliate in merito al fatto che, in via immediata, dovevano essere esaminati esclusivamente i candidati in possesso di un pronunciamento favorevole da parte del giudice amministrativo.

Si ritiene, in particolare, che la scelta effettuata ha consentito all'Amministrazione di avere un margine di azione più ampio, all'esito del contenzioso davanti al Consiglio di Stato, promosso allo scopo di evitare che l'attività posta in essere dall'Amministrazione

noto che *“non risulta allo stato alcuna rinuncia al ricorso in oggetto da parte dei ricorrenti o di alcuni di essi, né nelle forme della notificazione né in via di comunicazione informale preventiva”*.

Con nota del 10 novembre 2011 prot.n. 40134 (all.8) questa Direzione generale, in attesa dell'appello promosso innanzi al Consiglio di Stato per l'annullamento della sentenza n. 1383/2011 e comunque al fine di consentire all'Amministrazione di procedere, una volta ultimati gli esami orali, alla formazione delle graduatorie di merito della procedura in argomento, ha chiesto all'Avvocatura Generale dello Stato, per fugare ogni dubbio in merito, di verificare se fossero intervenuti elementi di novità relativamente all'eventuale rinuncia agli atti processuali da parte dei ricorrenti Abagnale + altri.

Con nota del 22 novembre 2011 prot.n. 41900 (all.9) il Dirigente del Servizio VI di questa Direzione generale ha fatto presente che l'Avvocatura Generale dello Stato ha comunicato di aver provveduto a presentare istanza per la fissazione del merito nella causa Abagnale Carmine + altri c/Mibac.

Infine, si fa presente che, ad oggi tutte le Commissioni hanno concluso le prove orali (ad eccezione della Commissione d'esame della Calabria) con l'esame dei candidati che hanno ottenuto un pronunciamento favorevole da parte del giudice amministrativo (in linea con la sentenza n. 1383/2011).

Nel contempo, si evidenzia che il Consiglio di Stato, con sentenza del 24 aprile 2012 n. 2409, ha confermato la legittimità dell'operato di questa Amministrazione e per l'effetto ha annullato la sentenza del TAR del Lazio n.1383.

Di conseguenza, saranno ammessi a partecipare alla procedura selettiva in argomento tutti i candidati che hanno presentato istanza in seguito alla riapertura dei bandi di



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale
Servizio IV

selezione del 2009 e che sono in possesso dei requisiti previsti dai bandi di selezione del 2007 e del 2009.

Al riguardo, con mail del 26 aprile 2012 (all.10) il Dirigente del Servizio ha invitato le Commissioni d'esame a convocare immediatamente i candidati in possesso dei requisiti previsti dai bandi di selezione al fine di sostenere i colloqui orali e concludere al più presto la procedura in argomento.

Infine, con nota circolare n. 150 del 26 aprile 2012 prot.n. 17341 (all.11) questa Direzione generale, nel comunicare alle Commissioni d'esame la decisione del Consiglio di Stato sopraindicata, ha chiesto alle medesime Commissioni di procedere immediatamente, previo congruo preavviso di almeno 20 giorni, alla convocazione dei candidati aventi titolo a partecipare alla procedura in argomento, al fine di concludere la predetta procedura entro il 30 giugno 2012 con trasmissione alla scrivente Direzione, per i successivi adempimenti di competenza, del data-base dei candidati esaminati.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Mario Galliani)